

Repubblica e Cantone Ticino  
Consiglio di Stato  
Piazza Governo 6  
Casella postale 2170  
6501 Bellinzona  
telefono +41 91 814 43 20  
fax +41 91 814 44 35  
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Signora  
Simona Arigoni Zürcher e cofirmatari  
per MPS-POP-Indipendenti  
Deputati al Gran Consiglio

### Interrogazione 7 agosto 2019 n. 134.19

#### Assistenza sociale: quante domande vengono rifiutate e perché?

Signore deputate, signor deputato,

prima di entrare nel merito delle domande formulate, lo scrivente Consiglio di Stato ritiene opportuno premettere quanto segue.

La Legge sull'assistenza sociale (Las) dell'8 marzo 1971 è il riferimento giuridico per l'erogazione di tutte le prestazioni assistenziali: le decisioni di prestazioni da parte dei funzionari socio-amministrativi sono pertanto effettuate nel rispetto della citata base legale. In generale, le prestazioni assistenziali coprono la differenza tra il reddito disponibile residuale e le soglie di intervento definite annualmente (artt. 18 e 19 Las, art. 10 Laps) e pubblicate annualmente nelle Direttive dipartimentali.

Per quel che concerne il tasso di povertà si fa riferimento all'Indagine sui redditi e sulle condizioni di vita (SILC), condotta a livello svizzero limitatamente a un campione di 8'000 economie domestiche e 18'000 persone. In base ai dati del 2017, in Ticino il tasso si attestava potenzialmente al 13% con un intervallo di confidenzialità del 4.6%; la fascia di popolazione potenzialmente toccata era quindi stimata tra l'8.4% e il 17.6%.<sup>1</sup> La povertà in Ticino è un tema sul quale il Consiglio di Stato è molto sensibile e presta particolare attenzione. Diverse sono infatti le specifiche prestazioni sociali di complemento<sup>2</sup> quali la riduzione dei premi dell'assicurazione malattia, le borse di studio e l'aiuto allo studio, l'assegno di riqualifica professionale, le indennità straordinarie ai disoccupati, gli assegni familiari integrativi (AFI) e di prima infanzia (API) offerte alle persone nel bisogno.

Dopo questa premessa, rispondiamo come segue alle domande:

- 1. In media ogni funzionario quanti casi d'assistenza segue al mese? Quale è stata l'evoluzione del numero dei casi medi dal 2015 ad oggi? Nello stesso periodo quale è stata l'evoluzione della media a livello svizzero?**

Nel 2019 ogni funzionario seguiva in media 215 casi. Il fatto che il numero di dossier per funzionario sia elevato è legato soprattutto all'importante aumento delle persone al beneficio

<sup>1</sup> Il tasso di povertà è calcolato in base al reddito e indipendentemente da eventuali patrimoni. Nel 2017 la soglia di povertà si situava in media a 2'259 franchi al mese per una persona sola e 3'990 franchi al mese per un'economia domestica con due adulti e due bambini di età inferiore ai 14 anni (Fonte: UST). Non sono ancora disponibili i dati per il 2018.

<sup>2</sup> Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) del 5 giugno 2000

di prestazioni di sostegno sociale registrato a partire dagli anni 2010/2011. Allo scopo di ridurre il numero di incarti per operatore socio-amministrativo (OSA) e poter quindi garantire una migliore qualità sia delle prestazioni erogate e sia dell'accompagnamento offerto ai beneficiari di prestazioni di sostegno sociale, a partire dal 2018 è stato attuato un progressivo adeguamento delle risorse dell'Ufficio del sostegno e dell'inserimento (USSI). La tabella seguente illustra il carico di lavoro degli operatori socio-amministrativi – e dei consulenti all'inserimento - in funzione del numero di incarti totali attivi a dicembre di ogni anno:

	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Numero incarti</b> (incarti attivi al mese di dicembre)	6'003	6'440	6'468	6'365	6'458
<b>Unità a Tempo Pieno (UTP) OSA</b>	23.6	25.7	25.7	30.4	30.6
<b>Media incarti per OSA</b>	254	251	252	209	211
<b>UTP Consulente inserimento</b>				3	4

Fonte: dati amministrativi DASF-DSS

Per quanto riguarda la situazione illustrata al 31.12.2019 al numero di OSA sopra indicati vanno aggiunti altri 3 collaboratori che stanno ancora terminando la formazione, mentre 1 ulteriore posizione risulta vacante e verrà a breve rioccupata. Questi, considerando che il numero di incarti rimanga stabile ai dati al 31.12.2019, permetteranno di diminuire la media di incarti per OSA a circa 187.

Un confronto inter-cantonale promosso dal "Groupement romand des chef-fes de service de l'action sociale (GRAS)" del 2016 ha evidenziato come vi sia una grossa differenza tra i cantoni nella gestione dei dossier, per cui non è possibile svolgere un confronto sul carico di lavoro. Anzitutto in alcuni cantoni (per esempio Berna e Vallese) la gestione dei dossier è affidata unicamente ad assistenti sociali, mentre in altri Cantoni – quali Friburgo, Ginevra, Giura, Neuchâtel e Vaud – i dossier sono gestiti da due figure professionali, un assistente sociale coadiuvato da personale amministrativo. Alcuni Cantoni gestiscono le pratiche a livello comunale mentre altri a livello cantonale<sup>3</sup>. In Ticino, secondo il mandato commissionato alla SUPSI nel 2017, è stato definito l'obiettivo quantitativo di 180 incarti per OSA affinché si possa assicurare un servizio di qualità all'utenza.

In seguito alla riorganizzazione e al progressivo adeguamento delle risorse dell'USSI e alla conseguente costituzione del Servizio inserimento a partire dall'aprile 2018, si intende progressivamente raggiungere tale obiettivo e conformarsi anche alla maggioranza dei cantoni romandi, per cui un dossier è preso a carico sia dall'operatore socio-amministrativo (OSA) sia dal consulente all'inserimento. Si intende adottare questa modalità di accompagnamento, attualmente focalizzata sui giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni, estendendola progressivamente anche ad altre tipologie di beneficiari attraverso un graduale adeguamento delle risorse del Servizio inserimento previste nell'ambito del Preventivo 2020.

## 2. Chi controlla che le informazioni fornite ai richiedenti di assistenza sociale siano corrette?

Per tutte le nuove domande l'iter prevede i seguenti passaggi: (1) la richiesta di prestazioni sociali al Comune di domicilio e la raccolta della documentazione necessaria, (2) l'appuntamento presso lo Sportello Laps per una prima verifica del diritto a prestazioni sociali

<sup>3</sup> Fonte: Monitoraggio CSIAS, 2018. Link:

[https://skos.ch/fileadmin/user\\_upload/skos\\_main/public/pdf/richtlinien/2019\\_Rapport\\_Monitoring.pdf](https://skos.ch/fileadmin/user_upload/skos_main/public/pdf/richtlinien/2019_Rapport_Monitoring.pdf)

e (3) l'inoltro della domanda all'USSI per la valutazione del caso e la decisione finale in merito. La verifica circa la correttezza delle informazioni fornite avviene pertanto dapprima presso il Comune di domicilio e successivamente anche da parte dello Sportello Laps, prima di giungere all'USSI.

Di principio l'OSA valuta la richiesta di prestazioni sociali che gli viene sottoposta e fornisce riscontro in base alle relative risultanze sulla scorta delle norme applicabili. In caso di necessità può confrontarsi con i colleghi e rispettivamente con i propri superiori. Inoltre, prima di procedere all'emissione della prima decisione di sostegno sociale, l'USSI trasmette una richiesta di preavviso al Comune di domicilio, che di principio ha valore vincolante (art. 52 lett. f) Las).

Internamente all'USSI sono diverse le attività volte a sostenere la qualità delle informazioni e del lavoro svolto, tra cui: controlli interni sia di primo sia di secondo livello, momenti formativi interni ed esterni, nonché riunioni periodiche su importanti temi di attualità. È inoltre in corso una graduale estensione dell'apertura centralizzata dei nuovi dossier (introdotta a partire dal 2019), predisponendo dei funzionari dedicati all'analisi delle nuove domande. Lo scopo è quello di garantire un doppio controllo interno all'Ufficio (da parte sia del funzionario incaricato dell'apertura sia dell'OSA di riferimento).

### **3. Che formazione ricevono i funzionari che devono registrare le richieste di assistenza e consigliare i richiedenti?**

Per i collaboratori neo-assunti è previsto un periodo di introduzione di 3-4 mesi, durante i quali sono seguiti e formati da colleghi con una solida esperienza nella funzione, al fine di apprendere il quadro normativo di riferimento, le procedure e le modalità di lavoro legate alla mansione.

Regolarmente vi sono inoltre degli incontri informativi con i collaboratori per l'aggiornamento sulle procedure e delle formazioni interne su temi specifici (ad esempio casse malati o alloggio) con relatori esterni. Sono promosse anche formazioni settoriali esterne, in particolare quella di Consulente in assicurazioni sociali (diploma cantonale) e quella di Specialista in assicurazioni sociali (certificazione federale).

È utile anche sottolineare che i recenti concorsi pubblicati richiedono quale requisito di base la maturità commerciale, formazione coerente con la funzione che prevede una preponderanza di mansioni amministrative. In aggiunta gli OSA devono avere adeguate competenze sociali finalizzate ad instaurare una buona relazione con i beneficiari di prestazioni.

Per quel che concerne invece la funzione di consulenti all'inserimento, si tratta di collaboratori con una formazione terziaria, preferibilmente in ambito sociale o psicologia, oppure quale specialista in risorse umane.

### **4. A chi possono rivolgersi – media esclusi – i richiedenti di assistenza sociale che hanno l'impressione di non essere stati informati correttamente? Esiste un ombudsman per questi casi o un'istanza di mediazione?**

Le prestazioni sono un sostegno finanziario di cui occorre accertare il diritto secondo le leggi di riferimento (Legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971 e Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000). Il sistema prevede diverse istanze sia per la richiesta di informazioni sia per il reclamo ed eventuale successivo ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni.

In primo luogo la persona beneficiaria di prestazioni assistenziali può chiedere spiegazioni sia all'OSA incaricato del suo dossier sia ai suoi superiori (in particolare capi Servizio e capo Ufficio) sia in forma scritta, sia verbalmente. In aggiunta sono tenuti a fornire informazioni e

coordinare il contatto con l'USSI anche i Comuni<sup>4</sup> i quali sempre più sono dotati di servizi sociali dedicati alla gestione della casistica in questione.

Per quel che concerne le vie di reclamo e ricorso, l'art.33 Laps prevede il diritto di ricorrere a due livelli: il reclamo presso l'autorità amministrativa che ha emesso la decisione (l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento) e in seconda istanza il ricorso presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni.

Più in generale ogni richiedente può rivolgersi anche a diverse forme di consulenze giuridiche esterne (protezioni giuridiche, associazioni).

Tenuto conto delle diverse possibilità di richiesta d'informazioni di reclamo e di ricorso, non esiste un'istanza di mediazione.

#### 5. Quante sono le domande inoltrate annualmente dal 2014, quante quelle rifiutate e i motivi.

La tabella seguente illustra l'evoluzione delle domande inoltrate, accettate e rifiutate oltre all'indicazione percentuale delle domande rifiutate rispetto a quelle inoltrate:

	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Inoltrate</b>	2'321	2'236	2'365	2'098	1'951
<b>Accettate</b>	1'934	1'857	1'967	1'742	1'634
<b>Rifiutate (differenza tra inoltrate e accettate)</b>	387	379	398	356	317
<b>% rifiutate sulle inoltrate</b>	16.7%	17.0%	16.8%	17.0%	16.2%

Fonte: Banca dati GIPS, Divisione dell'azione sociale e delle famiglie (DASF), Bellinzona

L'attuale sistema informatico non rileva i motivi di rifiuto delle prestazioni sociali, pertanto non è possibile fornire una statistica dettagliata sulle motivazioni. Trattandosi di una prestazione di natura finanziaria, tra i motivi principali del rifiuto vi sono la presenza di una sostanza troppo elevata o di un reddito sufficiente, elementi che vengono esplicitati nella lettera di decisione.

#### 6. Quanto devono aspettare in media i richiedenti per ottenere una prestazione a cui hanno diritto? Come si mantengono nell'attesa?

Il processo di erogazione delle prestazioni di sostegno sociale, dal momento del deposito della domanda, si svolge in tre fasi.

Come illustrato alla domanda 2, le prime due sono di competenza comunale ai sensi dell'articolo 52 Las<sup>5</sup> e prevedono che il richiedente depositi la propria domanda al Comune, il quale, dopo aver fornito tutte le informazioni necessarie al richiedente e una volta in possesso di tutta la documentazione, fissa un appuntamento alla Sportello Laps regionale per l'inoltro della domanda USSI.

Nella terza fase l'Ufficio verifica in maniera approfondita la situazione e in seguito emette la decisione dopo aver ricevuto conferma del preavviso da parte del Comune.

L'approfondimento verte principalmente su tre ambiti: una verifica accurata della situazione finanziaria del richiedente, sulla sua situazione abitativa e sulla composizione dell'unità di riferimento. A questo proposito è fondamentale il ruolo dei Comuni quale prima antenna sul

<sup>4</sup> Art. 52 let. a) Las

<sup>5</sup> Art. 52 let. c) Las: Il Comune aiuta il richiedente ad accedere a tali sportelli ed a procurarsi i documenti richiesti per certificare il suo diritto alle prestazioni;

territorio per acquisire informazioni (art. 59 lett. d) Las) poiché il preavviso comunale è di principio vincolante per l'emissione della decisione (art. 52 lett. f) Las).

Per quel che concerne le domande accettate nel 2018, i tempi medi erano i seguenti:

- prime due fasi di competenza comunale, dal deposito della domanda presso il comune di domicilio all'arrivo agli Uffici dell'Amministrazione cantonale: 33.3 giorni. I tempi dipendono fortemente dalla necessità di procedere con la raccolta di ulteriori informazioni (o documentazione);
- terza fase, di competenza cantonale, dall'arrivo presso gli sportelli dell'AC all'emissione della decisione: 35.3 giorni.

Complessivamente, il tempo medio di evasione della pratica - comprendente la raccolta della documentazione, l'analisi e la decisione - per ottenere una prestazione nel 2018 era quindi di 68.6 giorni.

Gli importi vengono versati retroattivamente. Nell'attesa della decisione, l'art. 63 Las prevede che il Comune - in casi urgenti o di particolare bisogno - assegni degli anticipi o altre prestazioni, previa un'indagine sommaria. L'art. 10 del Regolamento Las del 2003 fornisce inoltre informazioni dettagliate sulle modalità possibili di erogazione di tali anticipi: prestazioni puntuali fornite da organizzazioni private per il tramite del Comune, aiuti puntuali forniti direttamente dal Comune oppure aiuti immediati forniti dall'USSI.

**7. Quanti disoccupati over 50 hanno richiesto l'assistenza dopo aver finito le indennità di disoccupazione senza trovare un nuovo impiego dal 2011 a oggi (media annuale)?**

Si rimanda alla risposta, datata 29 agosto 2018, all'interrogazione n. 83.18 del 21 maggio 2018 "Disoccupati "anziani": vista la gravità della situazione due banalità non bastano più!", con particolare riferimento alla risposta alla domanda 8.

**8. Quanti di questi disoccupati over 50 hanno ritrovato lavoro una volta entrati in assistenza?**

Considerando le chiusure degli incarti USSI per le persone tra i 50 e i 65 anni al beneficio di prestazioni assistenziali, i dati seguenti mostrano quanti hanno trovato lavoro rispetto al totale delle chiusure dei beneficiari tra i 50 e i 65 anni:

	2014	2015	2016	2017	2018	Totale
<b>Chiusure per trovato lavoro</b>	128	138	133	105	94	598
<b>Chiusure totali</b>	433	486	446	525	547	2437
<b>% chiusure per trovato lavoro</b>	29.6%	28.4%	29.8%	20.0%	17.2%	24.5%

Fonte: Banca dati GIPS, Divisione dell'azione sociale e delle famiglie (DASF), Bellinzona

Nell'ambito del Preventivo 2020 è stato inoltre presentato il progetto a sostegno di beneficiari di prestazioni over 45. Sono in particolare previste 3 tipologie di misure specifiche che perseguiranno lo scopo di favorire l'inserimento sul mercato del lavoro:

- ampliamento dell'accompagnamento da parte del Servizio inserimento ai beneficiari in questa fascia di età;
- sostegno al collocamento in azienda per le persone immediatamente attivabili sul mercato del lavoro primario;
- misure specifiche di inserimento sociale e di formazione continua.

**9. I disoccupati over 50 che richiedono l'assistenza devono ritirare e consumare il secondo pilastro prima di ottenere l'assistenza?**

In linea di principio, nella valutazione del diritto, le prestazioni del 2. e del pilastro 3a sono prioritarie rispetto al sostegno sociale, ritenuto il principio della sussidiarietà delle prestazioni di sostegno sociale.

L'Ordinanza sul libero passaggio (OLP) prevede che le prestazioni da polizze e da conti di libero passaggio (presso assicuratori vita e, rispettivamente, presso le banche) possano essere versate al più presto cinque anni prima e al più tardi cinque anni dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento dell'assicurato, secondo la Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP). Gli averi sono inoltre liberati (su richiesta) quando il titolare della polizza o del conto percepisce una rendita AI completa e non è ulteriormente assicurato contro i rischi di invalidità. Nella valutazione di una nuova domanda di prestazioni assistenziali, se sono date le condizioni di cui sopra (pensionamento entro 5 anni) ed il capitale di libero passaggio supera l'importo di CHF 160'000, viene richiesto il ritiro degli averi ed il relativo utilizzo indicativamente nella misura del 10% dell'intero capitale al fine di contribuire alla copertura dell'intero fabbisogno fino all'età del prepensionamento<sup>6</sup>. Detto altrimenti, l'impiego della parte di capitale di libero passaggio sopra descritta permette di non più ricorrere alla prestazione di sostegno sociale per la copertura del minimo vitale anticipatamente rispetto alla data di prepensionamento. A tale riguardo si segnala che si tratta di un numero molto limitato di casistiche, tenuto conto che i beneficiari di prestazioni assistenziali raramente dispongono di un capitale di libero passaggio che supera tale importo.

A partire da al massimo due anni prima del pensionamento regolare è infatti possibile richiedere la rendita anticipata AVS. Qualora la rendita AVS (o AI) unitamente alle possibili prestazioni del 2. e del pilastro 3a non dovessero essere sufficienti per coprire le spese per il mantenimento, potranno essere richieste le prestazioni complementari.

**10. Quanti sono i proprietari di immobili a cui è stata negata l'assistenza e quale è il valore mediano degli immobili in questione.**

Le norme COSAS stabiliscono che non esiste, di principio, il diritto a conservare una sostanza immobiliare. I beni immobiliari in possesso di un beneficiario sono considerati quali risorse private del medesimo. I proprietari di beni immobiliari non devono essere soggetti a un trattamento diverso rispetto ai detentori di risparmi o titoli.

Il quadro normativo cantonale definisce (art. 22 Las) che la sostanza immobiliare netta è computabile interamente quando supera i fr. 100'000.- per l'abitazione primaria. Possono tuttavia essere concesse eccezioni transitorie se la sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente liquidabile: in questi casi occorre valutare la situazione specifica con riferimento ai casi di giurisprudenza in materia.

Non è possibile quantificare i proprietari di immobili a cui è stata negata l'assistenza, in quanto i motivi del rifiuto delle domande di prestazioni assistenziali non vengono recensiti a livello statistico.

**11. Quante sono le coppie a cui è stato consigliato di divorziare per far ottenere l'assistenza a uno dei due coniugi?**

L'USSI non consiglia di divorziare, chiede però al beneficiario di eventualmente chiarire la sua situazione familiare in modo tale da far corrispondere la situazione formale con quella

<sup>6</sup> Sentenza TF 2P.53/2004 del 13 maggio 2004

reale, applicando correttamente il concetto di unità di riferimento (nucleo familiare). Le prestazioni di sostegno sociale devono rispecchiare l'effettiva situazione delle persone richiedenti. Per legge il diritto alla prestazione è determinato dal domicilio assistenziale, definito in base al centro degli interessi dei beneficiari. Nell'ambito del matrimonio la richiesta viene inoltrata e valutata in considerazione di entrambi i coniugi facenti parte della medesima unità di riferimento. Per contro, in caso di separazione o divorzio le due persone inoltrano la richiesta e sono valutate singolarmente.

Viene inoltre sempre richiesto il preavviso del comune al momento dell'emissione della prima decisione di prestazioni, anche sulla composizione dell'unità di riferimento.

**12. Quanti sono gli stranieri con permesso B e C che hanno fatto richiesta di assistenza sociale? A quanti è stata negata e perché?**

La tabella nella pagina seguente indica le domande inoltrate secondo il tipo di permesso:

	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Permesso di dimora annuale B</b>	104	94	124	104	85
<b>Permesso di dimora B CE/AELS</b>	236	208	211	197	154
<b>Permesso di domicilio C</b>	214	170	216	188	146
<b>Permesso di domicilio C CE/AELS</b>	510	448	461	387	382
<b>Rifugiati riconosciuti (B) meno di 5 anni</b>	27	64	93	83	77
<b>Rifugiati riconosciuti (B) più 5 anni</b>	37	37	24	4	8
<b>Totale<sup>7</sup></b>	1128	1021	1129	963	852

Fonte: Banca dati GIPS, Divisione dell'azione sociale e delle famiglie (DASF), Bellinzona

Le prestazioni assistenziali vengono erogate sulla base di principi prettamente finanziari e di conseguenza il tipo di permesso non è considerato un criterio nella decisione di rifiuto da parte del Servizio prestazioni dell'USSI.

**13. Quanti stranieri con permesso B e C che hanno fatto richiesta di assistenza sociale sono stati segnalati all'Ufficio della migrazione? A quanti è stato revocato il permesso?**

Per quel che concerne le segnalazioni dell'USSI all'Ufficio della migrazione, lo scambio di informazioni avviene dal 2008 in virtù dei combinati disposti degli artt. 97 cpv. 3 lett. d) della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) e 82b dell'Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA). Va ricordato che fino al 31 dicembre 2018 non venivano fatte segnalazioni concernenti titolari di permesso C da più di 15 anni in modo sistematico, poiché essi erano tutelati dall'art. 63 cpv. 2 della Legge federale sugli stranieri (LStr). Dal 1° gennaio 2019 il capoverso 2 di detto disposto è stato abrogato e sostituito con l'introduzione della misura di retrogradazione dal permesso C al permesso B in caso di mancata integrazione. La procedura di segnalazione è descritta nella risposta alla domanda 2 dell'interrogazione n. 20.13. In base ai dati a disposizione, nel 2018 le segnalazioni dell'USSI all'Ufficio della migrazione sono state 735, e in 51 casi hanno comportato la revoca del permesso di dimora B o del permesso di domicilio C.

Per quanto riguarda l'aiuto sociale quale motivo di revoca (ex-artt. 62 e 63 LStrI), il riferimento è la giurisprudenza menzionata nelle Istruzioni federali della SEM (Istruzioni SEM

<sup>7</sup> Le cifre sono comprese nei totali annuali delle domande inoltrate presentati nella risposta alla domanda 5.

LStrl n. 8.3.1.5, p. 184 e n. 8.3.2.4, pag. 189, stato 1 novembre 2019). La revoca del permesso è di competenza della Sezione della popolazione (Dipartimento delle istituzioni).

Per quanto attiene alla revoca del permesso di dimora fa stato quanto segue. «A differenza del caso della revoca di un permesso di domicilio, l'articolo 62 capoverso 1 lettera e) LStrl non presuppone una dipendenza notevole e duratura dall'aiuto sociale. Anche in questo caso va rispettato il principio di proporzionalità, tenendo conto della colpevolezza dell'interessato e del suo soggiorno precedente nel Paese (sentenza TF 2C\_1228/2012 del 20 giugno 2013, consid. 2.2 con rimandi). Dev'esserci inoltre un rischio concreto di dipendenza dall'aiuto sociale. Per stabilirlo occorre valutare lo sviluppo finanziario probabile a lungo termine (sentenza TF 2C\_456/2014 del 4 giugno 2015, consid. 3.2).».

Per quanto attiene al permesso di domicilio si osserva quanto segue. «La revoca del permesso di domicilio è possibile in caso di dipendenza durevole e considerevole dall'aiuto sociale (cfr. n. 8.3.1.5). È mantenuta la prassi del Tribunale federale sviluppata sotto la LDDS (per la prassi LDDS vedi DTF 123 II 529 segg.). È determinante che la valutazione del carattere durevole della dipendenza dall'aiuto sociale tenga conto anche della prognosi per il futuro (probabile evoluzione finanziaria a lungo termine). Vi è dipendenza durevole se al momento della decisione non sussistono prospettive di miglioramento e con tutta probabilità il rischio di dipendenza permane nonostante le possibilità di sostegno da parte dei familiari. Per quanto riguarda le famiglie occorre procedere a una valutazione globale; l'importo delle prestazioni sociali percepite non deve essere ripartito tra gli individui interessati. Inoltre occorre considerare le fonti di reddito di tutti i membri della famiglia (sentenza TF 2C\_130/2010 del 25 giugno 2010, consid. 3.2 e DTF 119 Ib 1, consid. 3c). Nella valutazione occorre tenere conto anche dei retroscena che hanno condotto la persona a dipendere dall'aiuto sociale (dipendenza senza colpa, per esempio di una donna che durante il matrimonio ha assicurato i lavori domestici e compiti assistenziali e al divorzio o al decesso del marito si è trovata a dipendere dall'aiuto sociale; sentenza TF 2C\_958/2011, consid. 3.1).».

Da ultimo, come già indicato nella risposta all'Interrogazione 20.13, precisiamo che nel contesto dell'Accordo di Libera Circolazione un cittadino comunitario entrato allo scopo unico di ricercare un posto di lavoro in Svizzera non può prevalersi di alcun diritto all'aiuto sociale (cfr. art. 61a cpv. 3 LStrl, norma entrata in vigore il 1° luglio 2018).

- 14. Nell'approfondimento dell'USSI figura questa tabella da cui emerge che il 29,2% dei beneficiari esce dall'assistenza per "rottura di contratto", un altro 27,8% perché riceve altre prestazioni (AVS, AI, prestazioni sociali) e il 15% per "altri motivi".**
- Cosa significa concretamente "interruzione di contratto"?**
  - Che casi comprende "altri motivi"?**
  - Cosa significa concretamente "uscita verso IG LADI"?**
  - Le prestazioni ricevute dall'assistenza devono essere rimborsate una volta che l'ex beneficiario ha ritrovato la sua autonomia finanziaria. Anche i beneficiari di AVS, AI, PC e altre prestazioni sociali cantonali sono tenuti a rimborsare le somme ricevute?**

Occorre innanzitutto precisare che in termini statistici l'uscita dall'assistenza corrisponde alla chiusura dell'incarto che però può essere effettuata solo 6 mesi dopo l'ultimo pagamento. Si tratta di una normativa federale che concerne tutti i cantoni.

Di seguito rispondiamo alle domande.

- L'approfondimento annuale dell'USSI stabilisce, tra le varie tipologie, "l'interruzione di contratto", espressione che definisce la chiusura delle prestazioni perché il richiedente non inoltra una richiesta di rinnovo nei 6 mesi successivi l'ultimo pagamento.

- b. Con "altri motivi" sono definite invece ragioni diverse da quelle definite dalla tabella dell'approfondimento USSI. Tra queste vi sono per esempio la partenza all'estero o la modifica dell'unità di riferimento andando come componente presso un altro titolare della domanda.
- c. Con "Uscita verso IG LADI" si identificano le chiusure per acquisizione delle indennità di guadagno dell'assicurazione disoccupazione. Si tratta di persone che riescono ad acquisire nuovamente il diritto ad indennità LADI ed esso è sufficiente al proprio sostentamento.
- d. Le norme COSAS stabiliscono che l'obiettivo prioritario del sostegno sociale è il ritorno all'autonomia economica delle persone. Di principio non viene quindi fatta alcuna richiesta di rimborso sui redditi provenienti da un'attività lucrativa esercitata dopo il periodo del sostegno. Analogamente anche le normative cantonali non stabiliscono un obbligo generale di rimborso nel caso in cui il beneficiario raggiunga l'indipendenza finanziaria.
- Si richiede la restituzione delle prestazioni solo alle condizioni definite dall'art. 33 Las, ovvero:
- versamenti a titolo di anticipo su prestazioni assicurative non ancora corrisposte al momento in cui esse sono esigibili;
  - acquisizione di una sostanza rilevante;
  - eredità lasciata dal beneficiario deceduto.

I beneficiari di rendite AVS/AI o di prestazioni complementari, non rientrando nelle condizioni definite dall'art. 33 Las, sono pertanto esclusi dal rimborso.

**15. Come è calcolato il rimborso mensile se un ex beneficiario ritrova la sua indipendenza finanziaria?**


La modalità di rimborso – se sono date le condizioni di cui al punto precedente – viene stabilita caso per caso in seguito alla valutazione della situazione personale del richiedente. Oltre a non esserci un obbligo generale di rimborso, la legge esplicita che non sono rimborsabili le prestazioni assistenziali ottenute dal beneficiario prima dell'età di 18 anni compiuti oppure per prestazioni assistenziali ottenute nel quadro dell'inserimento sociale e professionale previsti dalla Las (art. 35 Las).

*Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a circa 24 ore lavorative.*

Vogliate gradire, signore deputate, signor deputato, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:  
  
 Christian Vitta

Il Cancelliere:  
  
 Arnaldo Coduri

Copia:

- Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch)
- Divisione dell'azione sociale e delle famiglie (dss-dasf@ti.ch)
- Sezione del sostegno sociale (dss-sdss@ti.ch)
- Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (dss-ussi@ti.ch)